

Allegato "A"

Raccolta n. 8.558

STATUTO

"Distretto del Cibo Valle Umbra Sud"

TITOLO I (Costituzione - Sede - Durata - Ambito di esercizio)

Art. 1 - Costituzione

E' costituita ai sensi degli Articoli 14-35 del Libro I, Titolo II del Codice Civile, l'associazione **"Distretto del cibo Valle Umbra Sud"** di seguito denominata anche "Associazione" o "Distretto del cibo". Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico del presente Statuto ed alle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2 - Sede e durata

Il Distretto del Cibo ha sede legale in Foligno alla Via Monte Acuto, 49, presso la sede dell'Associazione GAL Valle Umbra e Sibillini.

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050. La durata potrà essere prorogata previa delibera dell'Assemblea degli associati.

Art. 3 - Ambito di esercizio

L'Associazione opera nel territorio ricadente nei seguenti Comuni: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Spoleto, Trevi, Valtopina. L'Assemblea degli associati può decidere di ampliare il territorio di operatività dell'associazione.

TITOLO II (Oggetto e finalità - attività)

Art. 4 - Oggetto e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché' da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale ex art. 6 lett. d) DGR Umbria n. 157/2020 "Disposizioni attuative regionali per il riconoscimento dei "Distretti del cibo" ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 228" e ss.mm.ii. ed ex art. 13 D.lgs. 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo del 2001, n.57) e ss.mm.ii. Inoltre, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo territoriale, a favorire la coesione e l'inclusione sociale, a garantire la sicurezza alimentare, a ridurre l'impatto ambientale e lo spreco alimentare, nonché a salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, valorizzandone le produzioni agroalimentari di qualità e favorendo l'integrazione di filiera. Le finalità dell'Associazione, senza che l'elencazione abbia valore tassativo o costituisca in qualsiasi modo limitazione per quanto non specificato, sono:

- valorizzare le produzioni di qualità agricole, agroalimentari, artigianali e della piccola industria coerenti con le caratteristiche ambientali e del paesaggio che hanno un ruolo rilevante nell'economia locale per vocazione naturale, cultura e

tradizione;

- valorizzare l'identità storica e paesaggistica che caratterizza il territorio;
- promuovere le attività e le funzioni proprie dell'agricoltura e del suo ruolo multifunzionale di tutela e rispetto dell'ambiente e del paesaggio, del turismo rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della piccola industria agroalimentare e delle altre attività produttive locali;
- operare come raccordo tra il mondo della ricerca nel settore agroalimentare ed agroindustriale (università e centri e/o istituti di ricerca pubblici e privati) e i soggetti potenziali utilizzatori dei risultati di tale ricerca (Comuni, imprese, etc.) per creare scambi virtuosi di esperienze e conoscenze volti ad innovare e rendere più sostenibili i processi di produzione nel settore agroalimentare ed agroindustriale;
- favorire le condizioni per una progressiva ed equilibrata penetrazione di innovativi processi agroalimentari ed agroindustriali, sia nel sistema produttivo che nel tessuto socio economico;
- sviluppare, mantenere e coordinare contatti con analoghe realtà locali nazionali ed internazionali creando, ove se ne ravvisi l'opportunità, forme di partenariato scientifico tecnico;
- farsi interprete dei bisogni, delle necessità e delle esigenze della realtà produttiva del distretto;
- organizzare eventi a carattere sia scientifico che divulgativo;
- divulgare i risultati dell'attività di ricerca applicata realizzati direttamente da soci e/o da soggetti terzi fornendo col tempo la necessaria assistenza tecnica;
- fornire ai partecipanti del Distretto gli strumenti per poter realizzare dei progetti che possano ottenere finanziamenti europei, statali e/o regionali.

Art. 5 - Attività

Il Distretto svolgerà con modalità coordinata, tra le altre, le seguenti attività:

- valorizzare l'identità comune e riconoscibile delle produzioni di eccellenza tramite il rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare;
- attuare le azioni di promozione territoriale innovativa e collettiva attraverso la creazione di brand fortemente identificativi del territorio e delle produzioni agroalimentari di qualità, tipiche e tradizionali appartenenti al paniere del Distretto;
- integrazione e promozione congiunta dei prodotti del distretto dell'area di competenza del distretto, di cui all'art. 3;
- favorire la vendita diretta e l'accoglienza di qualità in azienda anche con apposito disciplinare;
- diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le

attività agricole e agroalimentari;

- promuovere il rispetto della legalità, dell'etica e della responsabilità sociale nei soggetti aderenti al Distretto del Cibo;

- individuare possibili misure di finanziamento su fondi strutturali che possano utilmente contribuire allo sviluppo del Distretto del Cibo;

- divenire un organismo consultivo a disposizione di Associazioni, Enti locali e regionali, ed operatori economici nonché di rappresentanza in tavoli istituzionali;

- svolgere altre attività connesse e complementari alle precedenti.

TITOLO III (Soci- Adempimenti del Socio -Esclusione dei Soci - Recesso del Socio - Rimborso)

Art. 6 - Soci

Il GAL Valle Umbra e Sibillini assume il ruolo di "Soggetto Proponente" così come previsto dall'art. 5 della DGR 157/2020 e ss.mm.ii. curando i rapporti tra l'Associazione e i soggetti pubblici e/o privati.

Sono associati i soggetti ed enti che abbiano i requisiti richiesti dallo statuto e dalle norme che regolano la materia.

L'ammissione verrà deliberata dal Consiglio Direttivo del Distretto che valuterà i requisiti dei richiedenti. Gli ammessi dovranno corrispondere le quote di competenza al momento della comunicazione della decisione del Consiglio di Direttivo.

Possono aderire alla Associazione:

- Organizzazioni di rappresentanza agricole, agroindustriali, dell'artigianato e del commercio;

- Organizzazioni di produttori e loro associazioni riconosciute ai sensi della regolamentazione comunitaria con sede legale in Umbria;

- Consorzi di tutela riconosciuti (art. 14, L. 526/1999 e art. 41, L. 238/2016) e loro associazioni;

- Imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A.;

- Imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

- Operatori connessi al settore turistico che, indipendentemente dal loro codice ATECO, hanno un ruolo stabile e consolidato nel tempo in materia di valorizzazione turistica del territorio e delle sue eccellenze ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche

- Enti locali;

- Enti di ricerca e università;

- Enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della promozione, dell'inclusione sociale, della valorizzazione e tutela ambientale, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;

- altre entità connesse all'indotto e correlate alle finalità statutarie ed al Piano di attività.

Tutti i partner devono avere sede legale od operativa nel territorio del Distretto di cui all'art. 3, ad eccezione degli enti di ricerca e delle università nonché delle Associazioni di categoria.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

È facoltà del Consiglio Direttivo dotarsi di un regolamento, approvato dall'Assemblea, per la disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero rinnovo.

Art. 7 - Esclusione dei Soci

È prevista l'esclusione di soci in conseguenza della perdita dei requisiti del presente statuto e di quanto previsto nel secondo capoverso che segue, nonché per altri gravi motivi che possono ledere gli interessi o l'immagine dell'Associazione e che rendessero incompatibile la presenza tra gli iscritti alla Associazione medesima.

Può essere, inoltre, escluso l'associato:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non osservi le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo legalmente prese;
- c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o, senza giustificati motivi, non contribuisca efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali e che pregiudichi in qualunque modo le attività dell'Associazione anche svolgendo attività in concorrenza con l'Associazione stessa o trovandosi ad avere interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

È escluso di diritto il socio che sia stato interdetto o che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art. 8 - Recesso dalla carica di Socio

Il recesso, ammissibile anche senza giusta causa, dovrà essere comunicato con lettera raccomandata A.R. e tramite PEC con sei mesi di preavviso. Il recesso e l'esclusione sono trascritti sul Libro dei Soci.

Art. 9 - Rimborso delle quote

Ai soggetti che cessano di far parte dell'Associazione non saranno rimborsate le somme dai medesimi versate a titolo di quota associativa o di quota annuale.

Rimane fermo l'obbligo per i soci che abbiano esercitato il recesso o che siano stati esclusi di adempiere a tutte le obbligazioni e oneri assunti nei confronti dell'Associazione o di terzi (nell'ambito dell'attività dell'Associazione) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso o di esclusione, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente Statuto.

TITOLO IV (Esercizio sociale e bilancio) Art. 10 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale risultato positivo di gestione verrà accantonato nel patrimonio sociale salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

È vietata la distribuzione di utili agli associati sotto qualsiasi forma.

TITOLO V (Organi dell'Associazione) (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo, Presidente)

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Potrà essere prevista dall'Assemblea la nomina di un Revisore Unico, che è da considerarsi comunque organo facoltativo.

Art. 12 - l'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione cui hanno diritto di partecipare e votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

È convocata dal Presidente tramite comunicazione PEC da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data, luogo e ora dell'eventuale seconda convocazione.

La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita,:

- in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Il tutto salvi eventuali quorum statutari o di legge più elevati. Relativamente al punto h) dell'articolo 12.1 che segue, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci iscritti nel Libro soci.

Relativamente al punto i) dell'articolo 12.1 che segue, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in modalità videoconferenza, ove richiesto da un quinto dei soci o dal Consiglio Direttivo.

Art. 12.1 Competenze

L'Assemblea ha luogo ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio consuntivo e entro il 30 novembre di ogni anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo.

L'assemblea potrà inoltre avere luogo quante volte il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo degli associati. È di competenza dell'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e Bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare della quota annua a carico dei soci;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare l'eventuale revisore unico;
- e) deliberare le linee di indirizzo dell'Associazione;
- f) deliberare gli eventuali compensi agli organi statutari;
- g) ratificare i regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza di legge;
- i) deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- j) decidere in ordine all'eventuale scioglimento anticipato o alla proroga della durata dell'Associazione, stabilendone le relative procedure;

k) deliberare lo spostamento della sede.

Art. 12.2 Presidenza, segreteria, verbalizzazioni e deliberazioni

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo.

In assenza del Presidente potrà essere presieduta dal Vice Presidente, a meno che l'Assemblea non deliberi diversamente scegliendo tra i soci intervenuti. In assenza anche del Vice Presidente, presiede l'Assemblea il Consigliere più anziano.

L'Assemblea nomina, altresì, il segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni delle Assemblee sono vincolanti per tutti i soci. Le deliberazioni sono assunte a voto palese per alzata di mano. È facoltà della maggioranza dei partecipanti decidere una diversa modalità di voto.

Art. 12.3 Diritto al voto

Ciascun socio, in regola con il pagamento delle quote associative e delle quote annuali, ha diritto ad un solo voto.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altri soci o da altri soggetti terzi delegati mediante presentazione di delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di n. 2 associati oltre a sé stesso. Ogni soggetto terzo all'Associazioni può ricevere solo una delega.

Art. 13- Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo decisionale dell'Associazione ed è composto da 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea nel puntuale rispetto delle previsioni ex artt. 5 e 6 lett. j) DGR 522/2022, secondo il quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possano rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto.

Per assicurare una adeguata distribuzione della rappresentatività dei gruppi di interesse maggiormente rappresentativi nel territorio di competenza del Distretto, per la composizione del Direttivo vengono individuati i seguenti n. 3 macrogruppi d'interesse:

- Settore Vitivinicolo;
- Settore Olivicolo - Elaiotecnico;
- altri settori produttivi di qualità.

I membri del Consiglio Direttivo quindi, oltre ad un membro che sarà individuato in rappresentanza degli Enti pubblici e un membro rappresentato dal Presidente o da altro membro degli organi dell'Associazione GAL Valle Umbra e Sibillini, dovranno essere individuati, nell'ambito dei macrogruppi di cui sopra, come segue:

- N. 4 membri individuati fra i soggetti operanti nel settore vitivinicolo;
- N. 3 membri individuati fra i soggetti operanti nel settore olivicolo-elaiotecnico;
- N. 2 membri individuati fra i soggetti operanti in settori produttivi di qualità diversi dai primi due.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Solo in sede costitutiva di prima nomina ed in via eccezionale, il Consiglio Direttivo viene composto di sei membri, corrispondenti ai soggetti costituenti, con obbligo di procedere alla nomina delle cariche di consiglieri così come sancito dal presente articolo, in sede della successiva assemblea che si terrà alla prima data utile.

Il primo consiglio direttivo durerà in carica fino alla data della prima Assemblea utile come sopra indicato.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno n. 6 Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, PEC o/e - mail non meno di tre giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione deve essere fatta in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri aventi diritto al voto. Le votazioni normalmente sono palesi. È data facoltà al consiglio di individuare modalità di voto alternative.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei membri eletti.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante

Art. 13.1 Consiglio direttivo: sostituzione dei componenti

Qualora venisse a mancare nel corso dell'esercizio sociale uno o più consiglieri, purchè rimangano in carica la maggioranza dei membri nominati, quelli rimasti in carica possono procedere a cooptazione dei membri venuti meno, per portare poi a ratifica i membri così nominati nella prima Assemblea utile.

I Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 13.2 Poteri

Il Consiglio direttivo provvede, in conformità alle leggi ed al presente Statuto, all'amministrazione dell'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea. Approva ogni azione necessaria a porre in essere gli scopi dell'Associazione, tra cui anche la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo poi sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea; l'indicazione dell'ammontare delle quote sociali.

In ogni caso il Consiglio direttivo può compiere ogni necessaria operazione presso l'Amministrazione finanziaria, la tesoreria, le banche, gli istituti di credito e presso qualsiasi Ente pubblico e privato.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, libera di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente adempie

alle funzioni demandategli dalla Legge e dallo Statuto o delegategli dal Consiglio direttivo. In caso di sua assenza le funzioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, può rilasciare mandati generali e speciali. In caso di impedimento a qualsiasi titolo del Presidente, l'incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l'obbligo di convocare senza indugio l'Assemblea per relazionare sull'accaduto.

Il Presidente resta in carico 4 anni e può essere rieletto.

Art. 15 - Revisore unico

L'Assemblea, a sua scelta, potrà eventualmente nominare un Revisore Unico.

Il Revisore Unico dura in carica quattro anni ed è sempre rieleggibile. Il compenso al Revisore Unico è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e per tutta la durata della carica. Il Revisore Unico dei Conti deve avere idonee e comprovate capacità professionali e deve essere un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

TITOLO VII (Patrimonio dell'Associazione)

Art. 16 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è illimitato ed è composto dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dai soci e da tutti gli eventuali incrementi patrimoniali derivanti dalla gestione, dai finanziamenti percepiti e/o ottenuti dai finanziamenti e contributi comunitari, nazionali, regionali e/o e dai beni mobili o immobili che per acquisto, lascito, donazione o a qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione.

L'Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la distribuzione o la destinazione siano imposte dalla Legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati al patrimonio dell'Associazione o allo svolgimento dell'attività statutaria.

Art. 17 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe, operanti nel territorio.

TITOLO VIII (Varie)

Art. 18 - Conflitto di interessi

Le condizioni di potenziale conflitto di interesse saranno previste in un apposito regolamento.

Art. 19 - Applicazione Codice Civile

Per quanto non è regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni legislative di cui agli Art. 14 e seguenti del Codice Civile relativi alle Associazioni.

Art. 20 - Controversie

Per ogni controversia è competente il Tribunale di Perugia.

F.to Matteo Bartolini

F.to Albano Agabiti

F.to Bellini Pietro

F.to Fiorelli Moris

F.to Michele Carloni

F.to Fabio Rossi

F.to Niccolò Tiecco Notaio